

Le pari opportunità e le giunte regionali: il caso Campania di Luigi Ferraro*

SOMMARIO: 1. Il principio dell'*equilibrata presenza* nella composizione della giunta regionale della Campania. 2. Alcune riflessioni alla luce della giurisprudenza amministrativa che riguarda la composizione di altre giunte regionali.

1. Il principio dell'*equilibrata presenza* nella composizione della giunta regionale della Campania.

Il tema delle pari opportunità relativamente alla composizione delle giunte regionali è divenuto oggetto di un importante contenzioso dinanzi alla giustizia amministrativa, arrivando ad interessare anche la Corte costituzionale¹. È il caso dell'esecutivo della regione Campania in cui il decreto del Presidente per la nomina degli assessori, con una sola espressione del genere femminile, è stato sottoposto al vaglio del giudice amministrativo, di primo e secondo grado, fino a giungere dinanzi alla Consulta attraverso il conflitto di attribuzione.

Nel ricorso proposto al TAR Campania si lamenta, per l'appunto, la violazione del principio della parità di genere nelle nomine degli assessori regionali, in quanto il Presidente aveva optato per un solo componente donna tra i dodici membri della giunta regionale². Uno dei profili problematici analizzati dal giudice amministrativo ha riguardato, preliminarmente, la natura dell'atto di nomina. Il TAR ha escluso la natura politica di tale atto, nonostante che il potere di nomina sia stato attribuito direttamente dalla Costituzione al Presidente eletto dal popolo, *ex art. 122, 5° comma, Cost.*; in particolare, "il provvedimento di nomina degli assessori non contiene scelte programmatiche, non individua i fini da perseguire nell'azione di governo e non costituisce, dunque, atto (di indirizzo) politico e neppure direttiva di vertice dell'attività amministrativa"³, per cui è da ritenersi sindacabile in sede giurisdizionale.

* Dottore di ricerca in Diritto pubblico interno e comunitario – Seconda Università degli studi di Napoli.

¹ La giurisprudenza amministrativa di cui si terrà conto nel presente lavoro riguarda prevalentemente la formazione delle giunte regionali, ma non mancano decisioni relative alla composizione delle giunte comunali o delle società partecipate dei Comuni.

² TAR Campania, Napoli, sent. n. 1985/2011. In particolare, sono stati impugnati il decreto del Presidente della Giunta, n. 106/2010, di "nomina della Giunta regionale", il decreto presidenziale n. 107/2010, di rettifica del decreto precedente, ed "eventuali atti successivi di attribuzione di funzioni, ovvero di modifica delle deleghe assessorili, o di rettifica dei predetti decreti".

³ TAR Campania, Napoli, sent. n. 1985/2011, punto 10 del *Diritto*. Viene richiamato il noto profilo problematico del rapporto tra indirizzo politico e indirizzo politico-amministrativo, per cui, tra gli altri, v. G. GROTTANELLI DE' SANTI, *Indirizzo politico* (voce), in *Enciclopedia Giuridica*, Roma, 1989, 2 ss.; A. PATRONI GRIFFI, *Dimensione costituzionale e modelli legislativi della dirigenza pubblica – Contributo ad uno studio del rapporto di «autonomia strumentale» tra politica e amministrazione*, Napoli, 2002, 6, riporta la distinzione tra la politica e l'amministrazione al livello costituzionale. Sul rapporto tra la Costituzione e l'Amministrazione, v. U. ALLEGRETTI, *Amministrazione pubblica e costituzione*, Padova, 1996, *passim*.

Il giudice adito continua sostenendo che il decreto presidenziale deve osservare quanto stabilito nello Statuto: “il Presidente della Giunta regionale...nomina, nel pieno rispetto del principio di una *equilibrata presenza* [corsivo nostro] di donne ed uomini, i componenti la Giunta...” (art. 46, 3° comma). La disposizione statutaria, secondo il TAR, è da considerarsi precettiva, poiché attua non solo quanto stabilito dall’art. 51 Cost. sulle pari opportunità, ma pure gli artt. 4 e 5 del medesimo Statuto, il primo teso a rimuovere gli ostacoli di ordine anche sessuale che limitano il principio di eguaglianza sancito nella Carta fondamentale, il secondo dedicato per intero al “valore della differenza di genere”.

In ragione di ciò, l’art. 46, 3° comma, impone al Presidente della regione di procedere alle nomine dei componenti della giunta nel rispetto di una “equilibrata presenza” delle donne nell’esecutivo e tale locuzione non va intesa come “«presenza paritaria», riferendosi piuttosto, alla necessità di evitare eccessi in un senso o nell’altro”⁴. Il TAR, tuttavia, non decide per l’annullamento delle nomine di tutti gli assessori, pur salvando quella dell’esponente di sesso femminile, in quanto “non sarebbe proporzionato all’interesse azionato – che è soddisfatto anche sostituendo uno solo degli assessori di sesso maschile...”⁵; piuttosto annulla il decreto presidenziale con cui si era sostituito un assessore uomo dimissionario con un altro componente di sesso maschile, invitando il Presidente ad una nuova nomina di genere femminile oltre all’assessore donna già presente in Giunta.

La decisione del TAR Campania è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza di primo grado. I giudici di palazzo Spada hanno proceduto, innanzitutto, a circoscrivere la categoria dell’atto politico, che deve considerarsi “espressione della libertà (politica) commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti..., mentre gli atti amministrativi, anche quando sono espressione di ampia discrezionalità, sono comunque legati ai fini posti dalla legge”; nello specifico l’atto di nomina di un componente della giunta regionale “da un lato, non è libero nella scelta dei fini, essendo sostanzialmente rivolto al miglioramento della compagine di ausilio del Presidente della Regione nell’amministrazione della Regione stessa, e dall’altro è sottoposto a criteri strettamente giuridici come quello citato dell’art. 46, comma 3, dello Statuto campano”, per cui deve ritenersi ammissibile l’impugnativa del provvedimento dinanzi alla giustizia amministrativa⁶.

Il Consiglio di Stato non solo ha confermato la decisione del TAR sulla natura dell’atto di nomina degli assessori, ma anche sul carattere precettivo dell’art. 46, 3° comma, dello Statuto campano. A tal riguardo, secondo il giudice d’appello, la norma statutaria in oggetto contiene un principio, quello dell’equilibrata presenza tra i due generi nella composizione della giunta, da cui deriva un vincolo – inizialmente programmatico – ma che poi “si trasforma, nei rapporti tra fonti di gradi diverso, in un vincolo propriamente obbligatorio”. La violazione del principio, posto dall’art. 46, 3° comma, e, quindi, del vincolo obbligatorio determina l’illegittimità della nomina⁷.

⁴ TAR Campania, Napoli, sent. n. 1985/2011, punto 11 del *Diritto*. Sulla cogenza, invece, dello Statuto comunale, TAR Puglia, Bari, sent. n. 79/2012, relativa alla composizione della giunta del comune di San Marco in Lamis.

⁵ TAR Campania, Napoli, sent. n. 1985/2011, punto 13 del *Diritto*.

⁶ Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4502/2011, punto 2 del *Diritto*. Difatti, secondo il Consiglio di Stato, è ammissibile la suddetta impugnativa dell’atto – considerato di alta amministrazione – “in quanto posto in essere da un’autorità amministrativa e nell’esercizio di un potere amministrativo, sia pure ampiamente discrezionale”.

⁷ Ancora Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4502/2011, punto 3 del *Diritto*. Sul punto, cfr. A. AMATO, *Focus sulla giurisprudenza amministrativa in materia di pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive*, in *Istituzioni del federalismo*, n. 4, 2011, 923. È utile ricordare che nelle more della decisione la regione Campania aveva

Eppure, la regione Campania – non persuasa dai due gradi di tutela della giustizia amministrativa – ha proposto alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzione nei riguardi del Presidente del Consiglio, in relazione alla decisione del Consiglio di Stato, per violazione dell'art. 122, 5° comma, della Costituzione⁸. La Consulta ritiene che la discrezionalità del Presidente della regione nel potere di nomina degli assessori “risulta arginata” in ragione del principio dell'equilibrata presenza sancito nello Statuto; tale organo regionale esercita un potere politico, ma ciò “non comporta che i suoi atti siano tutti e sotto ogni profilo insindacabili. Né, d'altra parte, la presenza di vincoli altera, di per sé, la natura politica del potere esercitato dal Presidente con l'atto di nomina degli assessori, ma piuttosto ne delimita lo spazio d'azione”⁹.

In breve, la Corte costituzionale sostiene che il potere esercitato dal Presidente della regione nella scelta degli assessori non sia illimitato, dal momento che sussiste il principio dell'equilibrata presenza di genere all'interno della Giunta (art. 46, 3° comma, Statuto), per cui il relativo provvedimento di nomina sarà sindacabile dagli organi giurisdizionali qualora venga violata la norma statutaria. In questo modo il giudice costituzionale, da un lato, dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, dall'altro, soprattutto, evita che il carattere politico del potere esercitato diventi l'occasione per non adeguarsi al principio di cui all'art., 46, 3° comma, dello Statuto, che per di più trova il suo fondamento nelle novellate disposizioni costituzionali degli artt. 51, 1° comma, e 117, 7° comma.

2. Alcune riflessioni alla luce della giurisprudenza amministrativa che riguarda la composizione di altre giunte regionali.

Sul tema delle pari opportunità il quadro costituzionale nell'ultimo decennio, com'è noto, si è modificato a partire dalla legge costituzionale n. 2/2001 che, nell'integrare gli Statuti delle regioni ad autonomia speciale, ha affidato alle leggi elettorali regionali l'obiettivo di promuovere le condizioni di parità per l'accesso alle elezioni, così da garantire un'equilibrata rappresentanza dei sessi, senza dimenticare poi il novellato art. 117, 7° comma, per il quale “le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”¹⁰. La modifica più rilevante, però, riguarda l'art. 51, 1° comma, Cost., in quanto all'iniziale previsione, secondo cui “tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, si è aggiunto

avanzato la richiesta cautelare di sospensiva della sentenza di primo grado e il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 2023/2011, aveva accolto l'istanza, sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata.

⁸ Corte costituzionale, sent. n. 81/2012, punto 1 del *Ritenuto in fatto*. Anche in questo caso la regione Campania ha avanzato alla Corte costituzionale un'istanza di sospensione della sentenza del Consiglio di Stato, proposta nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, che però la Consulta ha rigettato per mancanza del *periculum in mora* (ordinanza n. 302/2011).

⁹ Corte costituzionale, sent. n. 81/2012, punto 4.3 del *Considerato in diritto*. Per un commento alla sentenza v. F. BILANCIA, *Ancora sull'atto politico e sulla sua pretesa insindacabilità giurisdizionale. Una categoria tradizionale al tramonto?*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 4, 2012, 1 ss.; M.G. RODOMONTE, *Equilibrio di genere, atti politici e Stato di diritto nella recente sentenza n. 81 del 2012 sulla equilibrata presenza di donne e di uomini nella Giunta della Regione Campania*, in www.federalismi.it, n. 13, 2012, 1 ss.

¹⁰ Per un commento a tale disposizione v. A. DEFFENU, *Art. 117, 7° co.*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. III, Torino, 2006, 2301 ss.

nella disposizione costituzionale il compito esplicito della Repubblica di promuovere “con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”¹¹.

La stessa Corte costituzionale evidenzia il mutamento del quadro normativo rispetto al passato, cosicché il novellato art. 51 Cost. non può essere considerato solo una specificazione del principio di eguaglianza formale, di cui all'art. 3, 1° comma, Cost., “ma assegna ora alla Repubblica anche un compito di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini”, nel rispetto dell'eguaglianza sostanziale, di cui al 2° comma, del medesimo art. 3¹².

La giurisprudenza amministrativa – seppure diversa da quella sinora citata – che ha affrontato il tema delle pari opportunità nella composizione delle giunte regionali, come anche di quelle comunali, sottolinea la sussistenza, con la modifica dell'art. 51 Cost., di “un rapporto di simmetria o comunque di continenza tra l'art. 51, primo comma ed il principio di uguaglianza di cui all'art. 3... Pertanto, l'accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici e cariche elettive, a prescindere dal sesso di appartenenza, costituisce specificazione del più generale principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, nel senso che la lettura combinata delle due norme costituzionali impone di rimuovere ogni ingiustificata distinzione o disparità di trattamento determinata da ragioni di sesso”¹³.

Allo stesso tempo si ritiene che il novellato art. 51 Cost. attui anche l'art. 4, 2° comma, Cost., in quanto nessuna ragione discriminatoria, tanto meno quella legata al sesso, può interferire sul dovere di ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione – tra cui anche l'esercizio di cariche elettive o di governo – che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, 2° comma, Cost.)¹⁴. In forza di tali riferimenti costituzionali, si sostiene allora che il principio della parità di accesso alle cariche amministrative tra donne e uomini sia da qualificare come “diritto fondamentale” che diventa “limite conformativo all'esercizio del potere amministrativo”¹⁵.

Da quanto detto ne consegue, relativamente all'esperienza campana, che il Presidente della regione nello svolgimento di un'attività amministrativa discrezionale, quale la nomina degli assessori, deve in ogni caso conformarsi a quanto stabilito dal medesimo art. 51 Cost., che è ulteriormente rafforzato, nel caso di specie, dall'art. 46, 3° comma, dello Statuto, teso a sanzionare il principio dell'equilibrata presenza di esponenti di entrambi i sessi all'interno della giunta regionale¹⁶.

¹¹ L'art. 51, 1° comma, Cost., è stato modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

¹² Corte costituzionale, ord. n. 39/2005. Per una completa ricostruzione della giurisprudenza costituzionale sul tema delle pari opportunità, a partire dalla sent. n. 422/1995, v. A. AMATO, *Focus sulla giurisprudenza amministrativa in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive*, cit., 914 ss. Sull'evoluzione del quadro costituzionale di riferimento che produce un mutamento di prospettiva nella giurisprudenza costituzionale, cfr. G. FERRI, *Le pari opportunità fra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e la “preferenza di genere” in Campania*, in www.forumcostituzionale.it, 2010, 3 ss.

¹³ TAR Campania, Napoli, sent. n. 12668/2010, relativa alla nomina di un assessore da parte del Sindaco di Benevento. Sull'art. 51 Cost., quale specificazione del principio di eguaglianza, v. M. MIDIRI, *Art. 51*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., 1020 s.

¹⁴ Di nuovo TAR Campania, Napoli, sent. n. 12668/2010.

¹⁵ In questo senso TAR Sardegna, Cagliari, sent. n. 864/2011, che ha ad oggetto la nomina degli assessori nella giunta di quella regione da parte del Presidente, e TAR Lazio, Roma, sent. n. 679/2012, relativa alla nomina degli assessori al comune di Viterbo.

¹⁶ TAR Campania, Napoli, sent. n. 1985/2011, punto 11 del *Diritto*. Il TAR Puglia, Lecce, sent. n. 622/2010, punto 5.2 del *Diritto*, estende il principio delle pari opportunità anche alle società partecipate del comune; difatti, secondo il giudice amministrativo “l'art. 2 dello Statuto del Comune di Lecce prevede che «il Comune..., nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie...assicurando in ogni caso la parità e la pari opportunità fra i due sessi». Tale disposizione, in uno con quella di cui al citato art. 51 Cost., integra in altre parole un generale canone conformativo

Tuttavia, una parte della giurisprudenza amministrativa non condivide tale indirizzo; difatti, il TAR Lombardia nell'esaminare una fattispecie analoga valuta l'art. 11, 3° comma, dello Statuto lombardo, secondo cui "la Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione...", come una disposizione "meramente promozionale", richiamandosi, all'interno dello Statuto, alla distinzione tra contenuti necessari e "contenuti che talora si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire", privi questi ultimi di efficacia giuridica¹⁷. Al contrario, nella sentenza d'appello a quest'ultima decisione, il Consiglio di Stato, proprio con un riferimento comparato all'art. 46, 3° comma, dello Statuto campano, ritiene che non sussista "alcuna distinzione ontologica e «funzionale» tra le due norme, ancorché le scelte lessicali siano diverse, in quanto anche nell'art. 11, comma 3, dello Statuto lombardo viene in evidenza una disposizione che impone alla Regione una specifica «azione positiva per obiettivo legale», intesa come misura volta al perseguimento di uno specifico risultato (nel caso di «riequilibrio») conformato ad un interesse considerato dalla legge nonché da fonti superiori di cui essa risulti espressione attuativa (nella specie: uguaglianza, o sostanziale approssimazione ad essa, di uomini o donne nelle posizioni di Governo regionale)"¹⁸.

Del resto, è bene ricordare che il principio delle pari opportunità è sancito anche a livello di fonti primarie, come dimostra il d. lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), art. 1, rubricato per l'appunto "Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività"¹⁹. Ciò vuol dire che il principio in questione gode, nella prospettiva interna, di una tutela normativa di ampio raggio, che parte gerarchicamente dal livello costituzionale, passa per quello primario statale e si completa in quello statutario, in ragione delle nuove sensibilità territoriali dell'ordinamento conseguenti alla riforma del Titolo V della Costituzione²⁰.

L'equilibrio di genere viene colto dalla giurisprudenza anche sotto profili diversi da quelli propriamente elettorali, non a caso può collocarsi "nell'ambito degli strumenti attuativi dei principi di cui all'art. 97 Cost.: dove l'equilibrata partecipazione di uomini e donne (col diverso patrimonio di umanità, sensibilità, approccio culturale e professionale che caratterizza i due generi) ai meccanismi decisionali e operativi di organismi esecutivi o di vertice diventa nuovo strumento di garanzia di funzionalità, maggiore produttività, ottimale perseguimento degli obiettivi, trasparenza ed imparzialità dell'azione pubblica"²¹. In breve, l'equilibrio di genere tra i rappresentanti del sesso femminile e maschile ha acquisito una "caratterizzazione teleologica"²², cioè può favorire il buon

dell'azione del Comune e quindi dei suoi organi (e tra questi il Sindaco) in ogni campo di attività, ivi ricompresi gli atti di nomina degli amministratori e dei sindaci delle società partecipate..."

¹⁷ TAR Lombardia, Milano, sent. n. 354/2011, relativa alla composizione della giunta regionale lombarda, con un solo assessore di sesso femminile tra i sedici membri. Per la distinzione tra i diversi contenuti degli Statuti il TAR rinvia alla giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare sentt. n. 2, n. 378 e n. 379/2004. Sulla decisione del TAR Lombardia, cfr. M. CERRONI, *Il principio di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive alla luce della giurisprudenza amministrativa del 2011 (nota alla sentenza del TAR Sardegna, sez. II, 2 agosto 2011, n. 864)*, in www.federalismi.it, n. 13, 2012, 12 ss.

¹⁸ Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 3670/2012.

¹⁹ Su tale profilo TAR Sardegna, Cagliari, sent. n. 864/2011, e TAR Lazio, Roma, sent. n. 679/2012. Sul principio delle pari opportunità a livello di norme primarie v. A. AMATO, *Focus sulla giurisprudenza amministrativa in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive*, cit., 918 s.

²⁰ La tutela delle pari opportunità a livello regionale non si esaurisce in sede statutaria, ma interessa anche la legislazione ordinaria, in particolare per l'accesso alle cariche elettive; sul tema v. P. TORRETTA, *I diritti alle pari opportunità e il diritto delle pari opportunità: uno sguardo alla legislazione regionale*, in www.federalismi.it, n. 3, 2009, 3 ss.

²¹ TAR Lazio, Roma, sent. n. 6673/2011, relativa alla composizione della giunta del comune di Roma.

²² Ancora TAR Lazio, Roma, sent. n. 6673/2011.

andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione dal momento che quest'ultima può "avvalersi anche delle sensibilità, dei valori e delle capacità decisionali peculiari del mondo femminile"²³; pertanto, la partecipazione delle donne agli uffici pubblici e, nel caso di specie, alla composizione delle giunte regionali deve essere considerato un contributo prezioso alla vita pubblica.

Alla luce di ciò risulta decisiva l'analisi di un ultimo profilo problematico, cioè la latitudine interpretativa del principio della "equilibrata presenza" di genere all'interno delle giunte regionali. Come si è visto, nella decisione del TAR Campania, confermata dal Consiglio di Stato, il collegio ha ritenuto sufficiente annullare il solo decreto presidenziale di sostituzione di un assessore di sesso maschile, con l'invito a nominare in Giunta un nuovo componente donna, piuttosto che uomo, come invece aveva fatto il Presidente della regione.

Tale soluzione lascia comunque perplessi, poiché alla fine il collegio reputa che la presenza di due donne – di cui una già assessore – tra i dodici membri dell'esecutivo regionale integri gli estremi di un'equilibrata presenza di genere²⁴. Al contrario, sembra di poter dire che con questo rapporto numerico persista lo squilibrio tra i componenti di sesso femminile e quelli del sesso opposto, se si vuole effettivamente riconoscere il principio di pari opportunità e offrire alle donne la possibilità di arricchire con le proprie sensibilità la vita politica e amministrativa degli enti sub-statali.

Naturalmente, l'aspetto problematico non può esaurirsi sul piano quantitativo della rappresentanza dei sessi, ma deve tenere conto anche del profilo qualitativo relativamente al ruolo e alle funzioni riconosciute alle donne. "In altri termini, a fronte di una squilibrata rappresentanza dei generi sul piano numerico o quantitativo, potrà comunque ritenersi raggiunto l'equilibrio...nel caso di conferimento al genere scarsamente rappresentato di ruoli o funzioni il cui rilievo sostanziale e funzionale sia tale, secondo logicità e ragionevolezza, da compensare il gap numerico"²⁵. Insomma, l'importanza dell'assessorato assegnato ad una donna potrebbe compensare il deficit numerico della presenza femminile all'interno degli esecutivi.

Né tanto meno, il Presidente della regione può opporre alla nomina di un assessore donna ragioni di opportunità politica, "perché in questo modo si porrebbe un'aprioristica prevalenza della libertà di scelta che invece deve recedere rispetto all'attuazione di obiettivi di promozione". In proposito, potranno valere unicamente ragioni politiche collegate ad una condizione di assoluta impossibilità nell'attuazione del principio di pari opportunità, che però dovranno essere debitamente dimostrate dal Capo dell'esecutivo²⁶.

In conclusione, l'analisi della citata giurisprudenza amministrativa e costituzionale sembra dimostrare che la libertà di scelta dell'organo politico nella nomina degli assessori non può violare un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, come quello delle pari opportunità, che

²³ In questo senso TAR Sardegna, Cagliari, sent. n. 864/2011.

²⁴ U. ADAMO, *La 'promozione' del principio di pari opportunità nella composizione delle giunte negli enti territoriali alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 2, 2011, 6, manifesta le medesime perplessità quando afferma, proprio con riguardo all'esperienza campana: "la presenza di sole due donne in una Giunta composta da 12 assessori è ancora ben lontana dall'obbligo di riequilibrio di cui parla il giudice amministrativo. ...sicuramente tale esigua partecipazione è assai lontana dal rappresentare un riequilibrio fra generi: questo, appunto, può essere effettivo solo attraverso una presenza equilibrata fra uomini e donne e non già con la mera presenza di un solo 'rappresentante' del sesso sotto rappresentato". Il Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 3670/2012, si limita ad affermare che "l'equilibrata presenza...non può certo essere assicurata dalla presenza di un solo assessore donna".

²⁵ TAR Lazio, Roma, sent. n. 6673/2011.

²⁶ In questo senso, seppure in riferimento alla figura del Sindaco, TAR Campania, Napoli, sent. n. 12668/2010, così come pure TAR Campania, Napoli, sent. n. 1427/2011, punto 2 del *Diritto*.

può essere attuato nel senso indicato dallo Statuto della regione Campania, cioè rispettando l'equilibrata presenza del sesso maschile e femminile nella composizione della giunta regionale; tuttavia, ciò non comporta una totale recessione del potere di nomina del Presidente della regione, dal momento che la libertà di scelta nelle nomine permane, anche se dovrà esprimersi all'interno, rispettivamente, del genere femminile e di quello maschile al fine di una compiuta realizzazione del principio delle pari opportunità.